

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER

LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA

AGGIORNATO A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CNF AL PROPRIO REGOLAMENTO CON DELIBERE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE DEL 30.07.2015 E DEL 19.02.2016

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, con propria delibera assunta nell'adunanza dell'11 aprile 2016, ha deciso di aggiornare il proprio

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA

al testo che segue

SOMMARIO

INTERATTIVO

(clicca sull'articolo per arrivare alla norma)

[Art. 1 - Finalità del regolamento](#)

[Art. 2 - Soggetti tenuti all'obbligo formativo](#)

[Art. 3 - Esenzioni ed esoneri](#)

[Art. 4 - Attività formative e libertà di formazione](#)

[Art. 5 - Contenuto dell'obbligo formativo](#)

[Art. 6 - Altre attività che consentono il conseguimento dei crediti formativi e autoaggiornamento](#)

[Art. 7 - Riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione ad eventi non accreditati o svolti all'estero](#)

[Art. 8 - Determinazione dei crediti formativi](#)

[Art. 9 - Limiti al riconoscimento dei crediti formativi](#)

[Art. 10 - Accredimento delle attività formative](#)

[Art. 11 - Criteri per l'accredimento](#)

[Art. 12 - Procedura per l'accredimento e adempimenti successivi all'evento](#)

[Art. 13 - Regole di partecipazione agli eventi e verifiche](#)

[Art. 14 - Attestati di partecipazione ed Attestato di formazione continua](#)

[Art. 15 - Piano dell'offerta formativa](#)

[Art. 16 - Sanzioni disciplinari](#)

[Art. 17 - Vigenza e pubblicità](#)

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova nell'adunanza del 26.6.2015 in recepimento del Regolamento n. 6 approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16.7.2014 ed entrato in vigore l'1.1.2015, successivamente modificato nell'adunanza del 16.10.2015 a seguito delle modifiche introdotte il 30.7.2015 dal CNF al proprio regolamento e della relativa relazione accompagnatoria, disciplina le modalità di adempimento e realizzazione della formazione professionale continua da parte degli iscritti all'Ordine stesso e dei tirocinanti abilitati, nonché i criteri di organizzazione, accreditamento e gestione degli eventi formativi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova si riserva di integrare o modificare periodicamente il presente regolamento sulla base delle indicazioni che emergeranno nella applicazione pratica dello stesso nonché del Regolamento del CNF, ovvero a seguito delle modifiche che il CNF dovesse apportare al proprio regolamento ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il CNF dovesse emanare.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 2

Soggetti tenuti all'obbligo formativo

Sono tenuti all'obbligo della formazione continua tutti gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Padova, compresi gli avvocati iscritti nei relativi elenchi speciali degli addetti agli uffici legali di Enti Pubblici, gli avvocati stabiliti e gli avvocati sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione, gli avvocati sospesi volontariamente ex art. 20, comma 2, L. 247/12, nonché tutti i tirocinanti abilitati, a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività professionale.

Sono soggetti al suddetto obbligo anche gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della L. 247/2012.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 3

Esenzioni ed esoneri

Fermo restando il dovere per tutti gli avvocati che esercitano l'attività, del rispetto dell'art. 15 del Codice deontologico forense, sono esentati *ex lege* dall'obbligo di formazione continua, anche nelle materie obbligatorie, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per il periodo del loro mandato ai sensi dell'art. 20, comma 1, L. 247/2012 (e dunque conseguentemente alla loro elezione a Presidente della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Consiglio di Ministri; a Ministro, Viceministro o Sottosegretario; a Presidente di Giunta Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano o di Province con più di un milione di abitanti; a membro della Corte Costituzionale o del CSM; a Sindaco di Comune con più di 500.000 abitanti);
- gli avvocati dopo venticinque (25) anni di iscrizione all'Albo
- gli avvocati che abbiano compiuto sessanta (60) anni di età;
- i componenti di organi con funzioni legislative;
- i componenti del Parlamento Europeo;
- i docenti universitari di ruolo in materie giuridiche;
- i ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche.

Sono inoltre esonerati dall'obbligo di formazione continua, anche nelle materie obbligatorie, su domanda dell'interessato, che dovrà documentare la causa e la durata dell'impedimento, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analogia rilevanza;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- cause di forza maggiore;
- altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

L'esonero dovuto a tali impedimenti ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento medesimo, e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio.

In particolare:

- Nel caso di "gravidanza e parto" o adozione, la Commissione formazione locale potrà riconoscere, a richiesta dell'interessata, l'esonero dal conseguimento dei crediti formativi per il medesimo periodo disciplinato dalla normativa a tutela delle lavoratrici (da due mesi prima del parto a tre mesi dopo il parto). L'esonero per tale periodo comporterà la riduzione di n. due (2) crediti per ogni mese
- Nel caso di "adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori", la Commissione formazione locale potrà riconoscere, a richiesta degli interessati e in aggiunta alla esenzione concessa alla madre per gravidanza e parto, l'esonero dal conseguimento dei crediti formativi per complessivi dodici mesi, usufruibile nell'arco dei primi otto anni di età di ciascun figlio, con una riduzione di n. due (2) crediti formativi per ogni mese. Tale esonero nel caso di genitori entrambi avvocati sarà riconosciuto solo ad uno di essi. Nel caso di padre avvocato, lo stesso dovrà in autocertificazione dichiarare che la madre non usufruisce

contemporaneamente di congedi parentali presso altro datore di lavoro o altro Ordine Professionale.

Nel caso di condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato, vedovo), la Commissione formazione locale valuterà caso per caso ogni singola richiesta di esonero.

- Nel caso di "grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analogo rilevanza", la Commissione formazione locale potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo - integrale ovvero parziale - per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio, compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.
- Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, la Commissione formazione locale valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente.

Inoltre, in considerazione dell'attività istituzionale svolta e della sistematicità degli approfondimenti che caratterizzano le relative attività, le cariche di Consigliere dell'Ordine, **Consigliere del Consiglio Distrettuale di Disciplina**, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo ex art. 39 L. 247/2012 esonerano l'iscritto che ne sia titolare, per il periodo di esercizio della funzione, dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi in materia di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 4

Attività formative e libertà di formazione

L'attività di aggiornamento, cui sono tenuti tutti i soggetti di cui al precedente art. 2), con la sola eccezione di quanti beneficiano delle esenzioni e degli esoneri di cui all' art. 3), è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli artt. 43 e 46 della Legge Professionale quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative, seminari su aggiornamenti normativi, tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.

L'attività di formazione, cui sono tenuti tutti i soggetti di cui al precedente art. 2), con la sola eccezione di quanti beneficiano delle esenzioni e degli esoneri di cui all' art. 3), è svolta mediante la frequenza di eventi che si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista, master di primo e secondo livello, corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, corsi di cui all'art. 22 della L. 247/2012, scuola forense integrativa del tirocinio, scuola per difensori d'ufficio, corsi per mediatori professionali.

L'attività di aggiornamento può essere svolta anche a distanza, o mediante autoaggiornamento (consistente in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti, ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi), o mediante partecipazione a congressi nazionali, distrettuali o interdistrettuali.

Ogni iscritto può scegliere liberamente le attività formative alle quali intende partecipare, sia nel territorio italiano che dell'Unione Europea, in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e culturali.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero, ai sensi del presente regolamento.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 5

Contenuto dell'obbligo formativo

Ciascun avvocato iscritto all'Ordine di Padova o tirocinante abilitato è tenuto, a far data dal gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, ad assolvere l'obbligo formativo.

Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale: nella fase transitoria di passaggio fra i regimi del vecchio e nuovo Regolamento, il primo periodo di valutazione triennale, per gli avvocati e

praticanti abilitati che risultino già iscritti nei rispettivi Albi, Elenchi e Registri alla data dell'1.1.2015 e già in precedenza soggetti all'obbligo formativo, decorre dall'1.1.2014 e si concluderà il 31.12.2016.

Ai fini della valutazione relativa al triennio 2014-2016 per gli eventi e le attività formative svolte fino al 31.12.2014 i crediti formativi saranno attribuiti e calcolati secondo la normativa previgente.

L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio, almeno 60 crediti formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno 15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie. È consentita, solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno, la compensazione dei crediti maturati. **La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo ed è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.**

La formazione "a distanza", ovvero attività formative svolte anche con modalità telematiche, potranno coprire al massimo il 40% dei crediti del triennio (cioè fino a 24) e dovranno consentire il controllo della effettiva partecipazione dell'iscritto.

Nel periodo transitorio, i crediti per eventi "a distanza" già acquisiti dall'1.1.2014 al 31.12.2014 saranno computati per intero, valendo, il limite del 40%, solo per quelli residui ancora da maturarsi fino alla scadenza del triennio, ovvero al 31.12.2016.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 6

Altre attività che consentono il conseguimento dei crediti formativi e autoaggiornamento

Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti ulteriori attività:

- a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3) del Regolamento approvato dal CNF, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16) del D.Lgs. 398/97 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43) della Legge professionale;
- b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- d) partecipazione a Commissioni di studio, gruppi di lavoro o Commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, **distrettuale** o locale come meglio sotto specificato;
- e) partecipazione alle Commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense, per tutta la durata dell'esame.

Al fine di ottenere l'attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività l'iscritto dovrà chiedere il riconoscimento a seconda dei casi al CNF o al COA ex art. 17 del Regolamento del CNF.

Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" ministeriali o aventi carattere nazionale si intendono le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Ministero della Giustizia e dal CNF.

Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere locale e/o distrettuale si intendono (**esclusivamente**) le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine di Padova ovvero che contano anche sulla partecipazione del Consiglio dell'Ordine di Padova **e il Consiglio Distrettuale di Disciplina.**

Nel caso di partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro di enti diversi dal CNF o COA la Commissione formazione locale si riserva di valutare, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la rappresentatività degli organi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi.

- f) autoaggiornamento consistente in attività seminariali di studio svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze.

L'autorizzazione per tale attività, ove non di competenza del CNF, verrà concessa dalla Commissione formazione locale a seguito di domanda (allegato A) da depositare presso la segreteria dell'Ordine,

corredata di relazione illustrativa contenente la descrizione del programma formativo, dei tempi di svolgimento e del nominativo dei partecipanti.

La Commissione formazione locale riconoscerà come autoaggiornamento l'attività seminariale di studio svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, esclusivamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi in numero non superiore a dieci.

L'organizzatore è tenuto a depositare presso la Segreteria dell'Ordine, entro dieci giorni dalla conclusione dell'attività stessa, una breve relazione e il foglio presenze con i nomi e le firme dei partecipanti.

L'iscritto, su richiesta della Commissione formazione locale, è tenuto a depositare una relazione in autocertificazione relativa all'attività formativa svolta in forma individuale o l'attestato di partecipazione a ciascuna attività svolta ai sensi del comma precedente.

Qualora i partecipanti esterni allo studio siano superiori a dieci l'attività non sarà riconosciuta come autoaggiornamento ma come evento da accreditare.

La Commissione si riserva di verificare la regolarità di svolgimento dell'attività seminariale di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

g) autoaggiornamento consistente in attività di studio volta alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 7

Riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione ad eventi non accreditati o svolti all'estero

La Commissione formazione locale potrà riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo, senza alcun limite di crediti formativi annui, la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dall'attestato di partecipazione, da una breve relazione e da tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di svolgimento.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 8

Determinazione dei crediti formativi

In conformità a quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento approvato dal CNF, sono concessi crediti formativi, tenendo conto dei criteri per l'accREDITAMENTO degli eventi stabiliti nel successivo art. 11) del presente regolamento, nella misura seguente:

	<u>Attività</u>	<u>Crediti attribuiti</u>	<u>Limite massimo annuale</u>
1	Attività di aggiornamento <u>della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)</u>	da 1 a 3	-
2	Attività di aggiornamento <u>della durata di un'intera giornata o più giornate</u>	da 2 a 12	-
3	Attività di formazione <u>della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)</u>	da 2 a 4	-
4	Attività di formazione <u>della durata di un'intera giornata o di più giornate</u>	da 6 a 20	-
5	Svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del regolamento del CNF, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 L. 247/2012, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo	1	12 (tale limite massimo opera solo ove le lezioni e relazioni vertano sul medesimo argomento)
6	Pubblicazione, anche on-line, in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, ovvero libri,		12

	saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense		
7	Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati		10
8	Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro o commissioni consiliari locali, distrettuali , ministeriali o aventi carattere nazionale		10
9	Partecipazione alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per gli altri concorsi di rilevanza giuridico-forense		10
10	Attività seminariale di studio svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici.		10
11	Attività di studio volta alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi. Detta attività è cumulabile con quella di cui al punto 5.		10

Per quanto riguarda la partecipazione agli eventi indicati al punto 8 della tabella che precede vi rientrano altresì, fermo il limite massimo annuale:

- sportello del cittadino: 1 credito per ogni turno nelle materie obbligatorie;
- commissione elettorale: 1 credito per ogni mezza giornata di impegno nelle materie obbligatorie;
- comitato Pari Opportunità: 1 credito per ogni riunione nelle materie obbligatorie;
- *tutores* della Scuola Forense e della scuola di specializzazione per le professioni legali: 1 credito per ogni mezza giornata di impegno presso la scuola;
- responsabile del singolo modulo didattico nell'ambito della Scuola Forense: 5 crediti oltre ad 1 credito per ogni mezza giornata di impegno presso la scuola.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 9

Limiti al riconoscimento dei crediti formativi

Alle attività formative svolte in modalità formazione "a distanza" si applicano i limiti di cui al precedente art. 5.

Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento, con un margine di tolleranza di 15 (quindici) minuti in entrata o in uscita rispetto all'orario programmato.

Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80% dell'evento.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 10

Accreditamento delle attività formative

Il CNF è competente a concedere l'accREDITamento per: gli eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale; gli eventi seriali; la Formazione a distanza, salvo riferita ad eventi già previamente accreditati, gli eventi che si svolgono all'estero; i corsi diretti al conseguimento del titolo di specialista; i corsi di cui all'art. 22 della legge professionale.

Il COA di Padova, tramite la Commissione Formazione locale, è competente a concedere l'accREDITamento per gli eventi a rilevanza locale.

Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza per l'accREDITamento è del COA distrettuale.

Per le altre attività di cui all'art. 6 del presente regolamento è competente:

- a) il CNF ovvero il COA, a seconda della competenza ad accreditare l'iniziativa formativa, per lo svolgimento di relazioni o lezioni;

- b) il CNF per le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi[1];
- c) il COA per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- d) il CNF ovvero il COA per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, a seconda del soggetto che le ha costituite;
- e) il COA di appartenenza dell'iscritto per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; per la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario la competenza è del CNF;
- f) il COA per l'attività di autoaggiornamento; qualora vengano utilizzati sistemi telematici, la competenza è del CNF.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 11

Criteri per l'accreditamento

L'accreditamento delle attività formative viene concesso, a soggetti pubblici o privati che possano dimostrare di operare in ambito forense, o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione forense ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative, sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri consente di identificare il livello dell'attività formativa ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Regolamento n. 6/14 del CNF (base, avanzato o specialistico), e gradare conseguentemente i crediti formativi concessi al singolo evento.

- Coerenza dei temi trattati con le finalità di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense e recepito dal presente Regolamento attuativo, nonché attinenza alla professione sotto i profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari;
- numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, giornata intera, più giornate);
- tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e distribuzione, anticipata o successiva, di materiale di studio);
- metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare di quesiti);
- esperienze e competenze specifiche dei relatori in rapporto alla natura dell'evento;
- elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
- metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 12

Procedura per l'accreditamento e adempimenti successivi all'evento

Gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e/o dalla Fondazione Forense costituita presso lo stesso Ordine non necessitano di previa formale richiesta di accreditamento.

Negli eventi organizzati da altri soggetti pubblici o privati, il soggetto promotore presenta alla Commissione formazione locale istituita presso il COA, la domanda (allegato A) corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori (*curricula* degli stessi se non magistrati o professori universitari), oltre ad una relazione illustrativa dell'evento contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa. Se necessario, la Commissione Formazione Locale può domandare ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

Oltre agli elementi di cui sopra, la richiesta di accreditamento dovrà contenere l'indicazione di luogo, data e ora dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli; dovrà inoltre essere allegato, in formato elettronico, il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato unitamente alla locandina anche in bozza dello stesso. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di una attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

I soggetti organizzatori di eventi formativi dovranno presentare alla Commissione Formazione Locale le richieste di accreditamento degli eventi con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'evento stesso, tenuto conto del termine di 45 (quarantacinque) giorni assegnato alla Commissione per la propria

pronuncia, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che la Commissione formazione locale eventualmente richieda e la decorrenza del quale è sospesa nei periodi tra il 20 dicembre e il 10 gennaio e tra il 1 agosto e il 1 settembre di ogni anno nonché nel periodo intercorrente tra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del Consiglio dell'Ordine successivo.

La richiesta di accreditamento dovrà essere presentata direttamente all'Ordine degli Avvocati di Padova ovvero all'indirizzo formazione@ordineavvocati.padova.it.

La domanda di accreditamento di eventi "a pagamento" comporta per il soggetto organizzatore l'obbligo della corresponsione, in favore dell'Ordine, di una somma non inferiore ad € 50,00 a titolo di "Diritto per l'apertura della procedura di accreditamento".

La Commissione per l'accredito si pronuncia entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o delle informazioni richieste, attribuendo il numero dei crediti formativi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento approvato dal CNF e recepito dal presente Regolamento. È esclusa ogni forma di silenzio-assenso.

I soggetti promotori di eventi formativi accreditati sono tenuti a raccogliere le iscrizioni nonché la registrazione, mediante sistema SFERA o altro sistema, della partecipazione degli iscritti, curando al termine dell'evento formativo, nel caso di registrazione degli iscritti mediante sottoscrizione del "foglio presenze", di trasmettere, entro 8 (otto) giorni, quest'ultimo alla Commissione formazione locale unitamente ad eventuale autocertificazione contenente gli esiti del questionario di qualità qualora distribuito.

È comunque diritto della Commissione Formazione Locale svolgere controlli a campione su quanto autocertificato dal soggetto promotore, richiedendo al medesimo la necessaria documentazione, che il soggetto promotore dovrà conservare per 5 (cinque) anni dalla data dell'evento.

Il mancato rispetto, anche solo parziale, degli obblighi imposti al soggetto promotore al termine dell'evento o l'accertamento che le autocertificazioni non sono veritiere o la mancata conservazione della documentazione a supporto delle autocertificazioni, comporterà, per il soggetto promotore, l'impossibilità di ottenere ulteriori accreditamenti nei 12 mesi successivi e la segnalazione della condotta all'interno del sito dell'Ordine, salva ogni ulteriore azione se ed in quanto consentita.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova concede il proprio patrocinio non oneroso esclusivamente a eventi formativi che prevedono la partecipazione gratuita, che si caratterizzano per un programma di respiro nazionale o che presentano caratteri di particolare interesse e spessore qualitativo.

Ottenuto l'accredito o il patrocinio dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile; "*evento formativo accreditato (e/o patrocinato) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova*" e con la specificazione del numero dei crediti attribuiti all'evento medesimo.

Su specifica e successiva richiesta scritta dei soggetti organizzatori, l'evento una volta accreditato potrà essere pubblicizzato nell'apposita sezione del sito dell'Ordine degli Avvocati di Padova.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 13

Regole di partecipazione agli eventi e verifiche

L'iscrizione agli eventi accreditati effettuata mediante il sistema SFERA e l'eventuale rilascio dell'attestato di partecipazione consentono la tracciatura dell'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte di ciascun iscritto, il quale, in occasione dello svolgimento di ogni evento, deve presentarsi munito di tesserino di riconoscimento abilitato alla rilevazione delle presenze tramite lettore elettronico.

Il tesserino deve essere vidimato dal lettore elettronico sia in entrata che in uscita, con una tolleranza di non oltre 15 minuti sia nell'uno che nell'altro caso.

L'iscrizione ad eventi accreditati dalla Commissione Formazione locale che non prevedano l'utilizzo del sistema SFERA obbligano ciascun iscritto, in occasione dello svolgimento di ogni evento, a firmare il "foglio presenze" e ad indicare l'orario di entrata e quello di uscita.

La partecipazione agli eventi formativi è consentita a coloro che si siano preventivamente iscritti mediante il sistema SFERA e/o tramite i canali indicati dal soggetto che abbia ottenuto l'accredito ai sensi degli articoli precedenti.

Una volta effettuata l'iscrizione ad un evento formativo occorre assicurare la propria presenza o provvedere alla cancellazione dell'iscrizione entro le ore 24 del giorno precedente l'evento.

L'assenza a due eventi formativi consecutivi, per i quali sia stata effettuata l'iscrizione non cancellata nei termini di cui sopra ed in assenza di giustificato motivo documentato, comporta il blocco automatico dell'iscrizione all'evento successivo.

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di adottare misure di verifica sull'effettivo e corretto adempimento dell'obbligo formativo, mediante controlli a campione, verifiche intermedie e finali durante lo svolgimento dell'evento e in ogni altro caso in cui detta verifica si renderà opportuna, avvalendosi, eventualmente, anche dell'ausilio dei componenti la Commissione Formazione Locale e/o dei Consiglieri dell'Ordine. I crediti formativi possono essere ridotti o revocati all'esito delle verifiche.

Il soggetto promotore di un evento che abbia ottenuto l'accreditamento dalla Commissione formazione locale deve consentire, ad eventuali delegati di questa o del Consiglio dell'Ordine, la partecipazione senza oneri e spese per consentire la vigilanza sull'effettiva partecipazione da parte degli iscritti.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 14

Attestati di partecipazione ed Attestato di formazione continua

La registrazione della presenza di ciascun partecipante agli eventi formativi tenutesi a Padova e Provincia, e la contabilizzazione dei relativi crediti maturati saranno effettuati a cura della Segreteria dell'Ordine.

Negli altri casi, l'iscritto che partecipi ad un evento formativo accreditato ha diritto di ottenere dal soggetto promotore, al termine dell'evento stesso o successivamente, un **Attestato scritto di Partecipazione**, che sarà sua cura inserire nel sistema Sfera per la successiva contabilizzazione dei relativi crediti da parte della Segreteria dell'Ordine.

Ciascun iscritto, inoltre, ha l'onere di conservare gli attestati di partecipazione ad eventi formativi per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendoli a disposizione della Commissione formazione locale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il caso in cui detti organismi gliene facciano richiesta, allo scopo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi.

Su domanda dell'iscritto e previa verifica dell'effettività dell'adempimento dell'obbligo formativo triennale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, tramite la Commissione formazione locale, rilascia al richiedente l'**Attestato di Formazione continua**, che è personale e non estensibile allo Studio, all'associazione professionale o alla società fra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.

L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato i 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto i 60 anni di età, qualora ne faccia richiesta.

L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.

L'iscritto che abbia conseguito l'Attestato di formazione continua, può dichiararlo nel sito web dello Studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice Deontologico Forense.

Il possesso dell'Attestato di formazione continua, per coloro che sono soggetti al relativo obbligo, costituisce titolo per l'iscrizione ed il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario d'esame, nonché per ammettere o mantenere i tirocinanti alla frequenza del proprio Studio.

In sede di prima applicazione, l'Attestato di formazione continua potrà essere rilasciato, su richiesta dell'interessato, qualora sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all'anno 2015 ed a quello immediatamente precedente.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 15

Piano dell'offerta formativa

Il COA di Padova, attraverso la Commissione formazione locale, predispone con cadenza anticipata semestrale, fatta eccezione per il periodo dell'elezione per il rinnovo del Consiglio medesimo in cui il POF dovrà essere predisposto entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio, il Piano dell'Offerta Formativa (POF) che intende proporre nel corso del semestre successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel POF devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto le materie obbligatorie.

Il POF è realizzato dal COA di Padova anche in concerto o collaborazione con altri Ordini, associazioni forensi, enti o soggetti che non abbiano fini di lucro, o nell'ambito del Triveneto, favorendo la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo.

A tal fine il COA di Padova utilizzerà risorse proprie o quelle ottenibili da finanziamenti o contributi pubblici o privati di terzi che operino in aree scientifiche o culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi. Del POF e di ogni evento accreditato sarà data adeguata pubblicità mediante tempestiva inserzione nel sito web dell'Ordine.

Il COA di Padova, anche in concerto o con la collaborazione con altri Ordini, associazioni forensi, enti o soggetti che non abbiano fini di lucro, o nell'ambito del Triveneto, potrà organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori rispetto a quelli già programmati.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 16

Sanzioni disciplinari

La violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del Codice Deontologico.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Art. 17

Vigenza e pubblicità

Ferma restando la immediata esecutività della deliberazione del CNF in data 30.7.2015, il presente regolamento ai fini della conoscibilità viene pubblicato nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Padova.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti quesiti in forza della previgente regolamentazione della formazione da parte del Consiglio dell'Ordine di Padova.

[\[TORNA AL SOMMARIO\]](#)

Allegato A) Modello richiesta accreditamento

[1] Art. 22 n. 6 Regolamento CNF: "La commissione centrale valuterà le attività di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), a conclusione di ciascun anno formativo. L'interessato, entro il primo semestre successivo all'anno di riferimento, presenterà un'unica richiesta avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante l'anno formativo, corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa" (comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta dal CNF nella seduta amministrativa del 19.02.2016).

**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA**